

Delibera n. 73/2020

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 17/2020, del 30 gennaio 2020. Rigetto della proposta d'impegni presentata da Ferrotramviaria S.p.A.

L'Autorità, nella sua riunione del 26 marzo 2020

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità o ART), e in particolare, il comma 2, lettera a), che stabilisce che l'Autorità provvede, tra l'altro, *"a garantire (...) condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie (...)"*, e il comma 3, lettera f), il quale prevede, tra l'altro, che l'Autorità, nell'esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2, *"ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti"*;

VISTA la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione), come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016;

VISTO il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *"Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)"* (di seguito anche: d. lgs. n. 112/2015), ed in particolare:

- l'articolo 1, commi 4 e 5, l'articolo 2, l'articolo 3, comma 1, lettera II);
- l'articolo 14 e, in particolare, i commi 1 e 5, che prevedono: *"1. Il gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle regioni, delle province autonome e delle altre parti interessate, elabora e pubblica un prospetto informativo della rete (di seguito anche: PIR), provvede al suo periodico aggiornamento e procede ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'Organismo di regolazione, che possono riguardare anche le specifiche modalità della predetta consultazione. (...) 5. Il prospetto informativo della rete è pubblicato in lingua italiana ed in un'altra delle lingue*

ufficiali dell'Unione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine per la presentazione delle richieste di assegnazione di capacità d'infrastruttura";

- *l'articolo 37, commi 3, 8, e 14, lettera a), ai sensi del quale "L'organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede: a) in caso di accertate violazioni della disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000";*
- *l'Allegato III, commi 1, 2 e 3, secondo il quale "1. L'orario di servizio è stabilito una volta per anno civile. 2. Le modifiche dell'orario di servizio si applicano dalla mezzanotte del secondo sabato di dicembre. In caso di modifica o adeguamento dopo l'inverno, in particolare per tener conto di eventuali cambiamenti di orario del traffico regionale di passeggeri, esse intervengono alla mezzanotte del secondo sabato di giugno e, se necessario, in altri momenti tra queste date. I gestori dell'infrastruttura possono convenire date diverse e in tal caso ne informano la Commissione se il traffico internazionale può risulterne influenzato. 3. Il termine per la presentazione delle richieste di capacità da integrare nell'orario di servizio non può essere superiore a dodici mesi prima della sua entrata in vigore";*
- *l'Allegato V, recante il contenuto del prospetto informativo della rete;*

VISTA la decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione, del 4 settembre 2017, che sostituisce l'Allegato VII della citata direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2016, recante *"Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alla Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione"*, e, in particolare, l'Allegato A;

VISTO il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato, da ultimo, con delibera n. 57/2015 del 22 luglio 2015 (di seguito, anche: Regolamento sanzionatorio), e in particolare gli articoli 8 e 9;

VISTA la delibera n. 17/2020, del 30 gennaio 2020, notificata in pari data (nota prot. ART n. 1794/2020), con la quale è stato avviato un procedimento, nei confronti di Ferrotramviaria S.p.A. (di seguito anche: la Società), per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per il mancato adempimento:

- a) *"con riferimento al PIR 2020, dell'obbligo disciplinato dall'articolo 14, commi 1 e 5, e dall'Allegato III del d.lgs. 112/2015, per non aver pubblicato, a tutt'oggi, il PIR 2020, contenente le condizioni di accesso all'infrastruttura e ai servizi connessi valevoli nel corso dell'orario 2019-2020, da portare a conoscenza delle imprese ferroviarie e dei richiedenti capacità";*

- b) *“con riferimento al PIR 2021, degli obblighi disciplinati dall’articolo 14, commi 1 e 5, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per non aver trasmesso all’Autorità, per le valutazioni di competenza previste dalla normativa vigente, propedeutiche alla pubblicazione, la bozza di PIR 2021, elaborata a seguito di adeguata consultazione dei soggetti interessati, e la documentazione relativa all’avvenuta consultazione, e per non aver disposto, a tutt’oggi, la pubblicazione del PIR 2021”;*

VISTA

la nota del 27 febbraio 2020 (assunta agli atti, in pari data, con prot. ART n. 3164/2020), nella quale la Società:

- ha affermato che era *“in corso di elaborazione da parte del Consorzio Ferrovie Pugliesi, per conto di Ferrotramviaria S.p.A. divisione infrastruttura, il PIR 2021/2022 [...] Ribadiamo pertanto l’assoluta buona fede di questa società, confermando che è in elaborazione il PIR 2021/2022 che la società intende sottoporre alle prescritte procedure di consultazione”;*
- ha continuato che *“[i]n ogni caso come già segnalato questa società ha provveduto ad elaborare il PIR 2021 che si impegna a pubblicare entro il 30 aprile 2020 al fine di consentire al Consorzio Ferrovie Pugliesi, a cui è stato conferito da Ferrotramviaria la gestione dei servizi essenziali, di fissare la data del 31 agosto come termine per la presentazione delle richieste di assegnazione di capacità di infrastruttura”;*
- ha concluso manifestando *“l’intendimento di proporre nei termini previsti la proposta di impegni in conformità al Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori”;*

VISTA

la nota del 28 febbraio 2020 (assunta agli atti dell’Autorità in pari data con prot. ART n. 3355/2020), con la quale Ferrotramviaria S.p.A. ha presentato una proposta di impegni;

CONSIDERATO

che, in tale nota, la Società ha proposto i seguenti impegni:

- *“[c]reazione di apposita pagina web sul sito internet aziendale denominata PIR 2020”;*
- *“[p]ubblicazione di avviso sul sito internet aziendale per le richieste di capacità che perverranno per l’orario di servizio Dicembre 2020 – Dicembre 2021 entro la data del 31 agosto 2020”;*

SENTITO

il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del Regolamento sanzionatorio, che ha formulato le proprie valutazioni nella relazione agli atti del procedimento;

CONSIDERATO

che gli impegni proposti, con la menzionata nota prot. ART n. 3355/2020, consistono, al più, nel mero adempimento degli obblighi di cui si è contestata la violazione e, in ogni caso, riferiti ad una prima edizione del PIR, da parte della Società, pubblicata senza il rispetto della prescritta procedura di cui all’articolo 14 del d. lgs. n. 112/2015;

- RITENUTO** quindi, che sussistano i presupposti per dichiarare inammissibile, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera e), del Regolamento sanzionatorio, la proposta di impegni presentata da Ferrotramviaria S.p.A.;
- CONSIDERATO** che dalla rilevata inammissibilità consegue, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del sopracitato Regolamento sanzionatorio, il rigetto della proposta di impegni e la prosecuzione del procedimento sanzionatorio;
- VISTA** la delibera n. 69/2020 del 18 marzo 2020, avente ad oggetto: *“Emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale. Disposizioni in materia di termini relativi ai procedimenti dell’Autorità”*, con la quale - tenuto conto di quanto disposto in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi dall'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *«Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»* - è stato disposto che, ai fini del computo dei termini relativi ai procedimenti dell'Autorità, non si tiene conto del periodo compreso tra la data del 23 febbraio 2020 e quella del 15 aprile 2020;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. è dichiarata inammissibile, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori, approvato, da ultimo, con delibera n. 57/2015, per le considerazioni di cui in motivazione, la proposta di impegni presentata da Ferrotramviaria S.p.A. in data 28 febbraio 2020 (acquisita agli atti dell'Autorità, in pari data, con prot. ART n. 3355/2020), in relazione al procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 17/2020;
2. si dispone, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del menzionato Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori, il rigetto della suddetta proposta di impegni e, per l'effetto, la prosecuzione del relativo procedimento; ai fini del computo dei termini, trova applicazione il punto 1 della delibera n. 69/2020, del 18 marzo 2020, citata in premessa;
3. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Ferrotramviaria S.p.A. ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 26 marzo 2020

Il Presidente
Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)